

CCLXXXIX SEDUTA
(Antimeridiana)
VENERDI 23 FEBBRAIO 1962

Presidenza del Vice Presidente COLAJANNI

INDICE

Commissione legislativa (Dimissione di componente)	447	DI NAPOLI, <i>Assessore al turismo, allo spettacolo ed allo sport; ai trasporti ed alle comunicazioni</i>	465
Disegni di legge:		D'ANGELO, <i>Presidente della Regione</i>	465, 466
«Agevolazioni per l'ammasso volontario di mosti e uve da mosto» (491) e «Provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli» (514) (Discussione):		NICASTRO	466
PRESIDENTE	448, 451, 452, 453, 455, 456, 458, 461, 462, 463	JACONO	466
OVAZZA, <i>Presidente della Commissione</i>	448, 455, 457, 464	Interpellanza (Rinvio dello svolgimento):	
CELI	449, 452, 454, 456, 458, 460, 461, 463	PRESIDENTE	448
INTRIGLIOLO	451	CELI	448
D'ANGELO, <i>Presidente della Regione</i>	451, 452, 453, 455, 461, 464	Sui lavori dell'Assemblea:	
CAROLLO, <i>Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale; all'igiene ed alla sanità</i>	453, 456, 459, 463	PRESIDENTE	467
VARVARO	454, 456	CORTESE	467
OCCHIPINTI VINCENZO	458	Sull'ordine dei lavori:	
SCATURRO	459, 460	PRESIDENTE	464, 465
CORTESE	460	VARVARO	464
D'ANTONI, <i>Assessore alle finanze; al demanio</i>	462, 463, 464	D'ANGELO, <i>Presidente della Regione</i>	465
«Attribuzione delle indennità di cui alla legge 21 aprile 1955, n. 37, al personale statale in servizio presso gli uffici periferici dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste» (269) e «Perequazione del trattamento economico al personale in servizio presso gli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nella Regione» (319) (Rinvio della discussione):		La seduta è aperta alle ore 11,05.	
PRESIDENTE	464	TUCCARI, <i>segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.</i>	
VARVARO, <i>relatore</i>	465	Dimissioni da componente di commissione legislativa.	
D'ANGELO, <i>Presidente della Regione</i>	465	PRESIDENTE. Non essendovi comunicazioni, si passa alla lettera B) dell'ordine del giorno: Dimissioni dell'onorevole La Porta Epifanio da componente della quarta Commissione legislativa permanente: «Industria e commercio».	
«Autorizzazione di spesa per le finalità delle leggi sul fondo di solidarietà alberghiera» (519) (Discussione):			
PRESIDENTE	465, 466, 467		
MURATORE, <i>relatore</i>	465		

Non sorgendo osservazioni, metto ai voti le dimissioni.

Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario è pregato di alzarsi.

(Sono approvate)

Rinvio dello svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. Si passa alla lettera C) dell'ordine del giorno: Svolgimento dell'interpellanza numero 300 degli onorevoli Celi, Bombonati e Intrigliolo, all'oggetto: « Applicazione della legge 31 ottobre 1961, numero 19, relativa alla distribuzione gratuita di foggio ».

Non essendo presente, per ragioni del suo ufficio, l'Assessore all'agricoltura, alla bonifica, alle foreste, ai rimboschimenti ed alla economia montana, onorevole Fasino, che dovrà rispondere all'interpellanza, lo svolgimento della stessa è rinviato.

CELI. Resta però all'ordine del giorno.

Discussione dei disegni di legge: « Agevolazioni per l'ammasso volontario di mosti ed uve da mosto » (491) e « Provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli » (514).

PRESIDENTE. Si passa alla lettera D) dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Informo gli onorevoli colleghi che, nella riunione testè tenuta dai capi-gruppo, si è concordato di discutere i disegni di legge numero 491 e numero 514, posti al numero 2 della lettera D) dell'ordine del giorno.

Si passa, pertanto, alla discussione dei disegni di legge: « Agevolazioni per l'ammasso volontario di mosti ed uve da mosto » (491) e « Provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli » (514).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè l'onorevole Cipolla, relatore del disegno di legge, è assente, ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione, onorevole Ovazza, per rendere la relazione orale.

OVAZZA, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene oggi all'esame dell'As-

semblea, e che ci auguriamo possa essere approvato, rientra nel quadro di quei provvedimenti che intendono sostenere, anzi continuare a sostenere, un settore della produzione agricola che ha avuto e continua ad avere in determinati momenti sue particolari difficoltà. Provvedimenti a favore della vitivinicoltura sono stati già adottati, ed alcuni a carattere contingente, o meglio corrispondenti a situazioni di particolari difficoltà del settore.

Nel recente passato tali provvidenze avevano già assicurato, in determinate congiunture, interventi contributivi dell'Amministrazione regionale tendenti in parte ad attenuare particolari situazioni di difficoltà del settore nella Regione, quali, ad esempio, quelle riguardanti la eccentricità della posizione dei centri di produzione che importa quindi maggiori costi per il trasporto ferroviario, etc.. Queste agevolazioni hanno dimostrato una loro efficacia e vanno, ad avviso dei proponenti e della Commissione, prorogate per consentire un opportuno sostegno, nelle particolari congiunture del settore.

Vorrei ricordare, a questo proposito, che per un'altra Regione depressa, per la consorella isolana, la Sardegna, è intervenuto un provvedimento nazionale che ha ridotto convenzionalmente il costo per il trasporto dei vini fuori del territorio isolano alla distanza di 100 chilometri. Lo ricordo in questa occasione perchè ritengo che la nostra Assemblea dovrà intanto confermare le provvidenze regionali in favore del settore vitivinicolo a ragione delle peculiari condizioni di dislocazione, di insularità della nostra Regione; ma anche perchè dovremmo esaminare unitariamente il problema nel senso di richiedere allo Stato che la Regione non debba sempre provvedere a proprie spese alle difficoltà e ai difetti corrispondenti alla sua posizione geografica, quando con molta opportunità regioni in analoghe condizioni, come la Sardegna, ottengono la solidarietà statale.

Penso che il presente disegno di legge, che, in definitiva, ripete ed articola in modo migliore le agevolazioni a sostegno del settore, sia stato opportunamente modificato dalla Commissione; comunque nella discussione degli articoli l'argomento potrà essere meglio approfondito.

Pertanto, considerate le finalità che il provvedimento si prefigge, la Commissione racco-

manda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

CELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, da tempo la Regione interviene, ed è intervenuta con diverse misure, in favore della vitivinicoltura, che è uno dei settori base della economia agricola siciliana.

Il presente disegno di legge intende imprimere una incentivazione alle forme associative dei produttori di uva ed in particolare dei piccoli produttori, coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti ed assegnatari, venendo incontro a quelle che possono essere le difficoltà di gestione delle cooperative o dei consorzi.

Sotto un certo aspetto, potrebbe apparire assurdo che iniziative cooperativistiche o consorziali abbiano a richiedere un intervento contributivo nelle spese di gestione, anzi ciò potrebbe avere l'apparenza di una condanna per gli istituti associativi in quanto si verrebbe così a riconoscere l'antieconomicità delle forme di associazione.

Tengo a precisare al riguardo che la natura del provvedimento in esame non è questa; il provvedimento vuole, attraverso facilitazioni, riuscire a vincere una certa resistenza che ancora si incontra nei nostri produttori agricoli verso le forme associative anche per via di esperimenti che nel passato hanno registrato dolorosi fallimenti.

E voglio fare rilevare agli onorevoli colleghi, i quali forse si sorprenderanno che questo provvedimento prevede la concessione di un contributo nelle spese di gestione nella misura massima del 90 per cento, che già all'articolo 1 è prevista una limitazione in misura quantitativa (vale a dire il contributo non può superare l'importo di lire 500 per ogni quintale di uva conferita) e che, per quanto riguarda alcune categorie, soprattutto le categorie dei piccoli produttori, si può arrivare a maggiorazioni di 50 e di 220 lire, portando quindi il concorso della Regione ad un massimo di 750 lire. Peraltro l'intervento dell'Amministrazione regionale in queste spese di gestione non è permanente.

Difatti, l'articolo 9 stabilisce la validità di tali disposizioni fino alla prossima vendemmia. Noi ci auguriamo che, sotto l'impulso stimolatore della Regione alle forme associative dei produttori, le cantine sociali, i consorzi possano raggiungere al più presto la economicità nella gestione del prodotto.

Noi desidereremmo che i produttori raccogliessero il senso ed il significato di questa limitazione perchè riteniamo che anche in agricoltura bisogna cercare le strade naturali di inserimento nel mercato di consumo e che ogni intervento a carattere protettivo crea spese che non possono essere ritenute, in permanenza ed in assoluto, spese di carattere produttivo.

Pertanto, ripeto, ci auguriamo — dovrebbe partire proprio da questa Assemblea un invito e dovrebbe altresì l'Assemblea sapere regolare nel futuro la propria attività legislativa — che dopo la vendemmia del 1962 non si debba ulteriormente intervenire con contributi nelle spese di gestione ma che piuttosto l'attività della Regione possa esplicarsi in altri settori ed in altri campi.

Queste provvidenze certamente porteranno — come hanno portato nel passato — un sostegno alla situazione della economia vitivinicola siciliana, economia che soffre di diversi e spesso contraddittori fenomeni all'interno delle zone della stessa Isola.

La strada è quella delle forme associative, ma è anche quella della protezione del prodotto. Abbiamo bisogno che il nostro prodotto innanzitutto venga protetto in sede di Mercato comune europeo. Quando alcuni mesi addietro fu annunciato un progetto di deliberazione del Mercato comune europeo per l'immissione nei mercati di consumo di un contingente di 100 mila quintali di vino; da quel deliberato si esclusero, anzi non si inclusero, i vini siciliani. Occorre fare in modo che al livello di quell'organismo dove ci troviamo al cospetto di vigorosi competitori, soprattutto della Francia, si giunga ad inserire, attraverso le nostre rappresentanze, una voce siciliana, una nostra produzione tipicizzata.

Non è vero che la strada per lo sviluppo mercantile dei nostri prodotti, anche di quelli vitivinicoli, sia sbarrata, anzi vorrei affermare che proprio tutte le tecniche di elaborazione e di sfruttamento del nostro vino fanno oggi prevedere un sempre maggiore im-

piego del nostro prodotto. Noi abbiamo due strade che ritengo si debbano percorrere in maniera parallela: innanzitutto quella di ancorare la trasformazione dei vini ad industrie siciliane. Ed è per questo che anche nel settore degli incentivi alle industrie si dovrebbe riguardare con particolare favore la possibilità di operare una attività di stimolo per la creazione di industrie.

Invece di fare arrivare il nostro vino in maniera vile presso gli stabilimenti industriali di altre zone (con il sovraccarico del costo di trasporto che in definitiva viene a gravare sui nostri produttori), si dovrebbe determinare nell'Isola il ripristino di quella che era un tempo la tradizione delle industrie vinicole siciliane, che man mano è andata riducendosi anche per determinate e malaugurate contingenze di natura economica di alcune di queste industrie. Mi riferisco all'industria di trasformazione dei nostri vini la quale, più che ridursi è andata sempre più spostandosi topograficamente con tutti gli inconvenienti conseguenziali per il nostro prodotto.

In questo campo poi abbiamo bisogno di recuperare un certo tempo per adeguarci, anche nella produzione industriale, ai moderni ritrovati attraverso un'opera di sperimentazione, a carattere agrario, ma anche a carattere industriale. Sarebbe interessante che la Assemblea per il settore in argomento fosse informata sul numero degli istituti e dei centri di sperimentazione tuttora esistenti in Sicilia, sulla loro attività o su quanto non abbiano potuto fare per mancanza di mezzi, per mancanza di sufficienti condizioni che ancorino i tecnici a questi centri sperimentali e non li facciano invece emigrare verso altre sistemazioni economiche.

L'altra strada da percorrere, a cui poc'anzi mi riferivo, è quella della protezione internazionale dei nostri prodotti. E la politica di sostegno in favore della produzione vitivinicola, si dovrebbe estendere anche agli altri nostri prodotti agricoli. Noi oggi vediamo sorgere nuove civiltà, in Africa e in Asia, che accenteranno per primi i bisogni alimentari. Per la acquisizione di questi nuovi mercati indubbiamente si svolgerà una competizione in regime di economia di mercato fra i vari paesi produttori. Già si è avuto modo di constatare qual'è l'organizzazione mercantile di altre nazioni e anche di nazioni giovanissime (valga

per tutte l'esempio di Israele nel campo dell'agricoltura), ma anche l'organizzazione di paesi il cui andamento democratico non può ritenersi soddisfacente, ma che tuttavia riescono ad impostare una politica di protezione dei loro prodotti. Mi riferisco in particolare alla Spagna, che sta sempre strutturando meglio la propria organizzazione mercantile di penetrazione nei mercati esteri.

Occorre pertanto che la Regione si ponga questo problema: cioè di essere in grado di rispondere alle richieste di bisogni alimentari nei paesi di nuova indipendenza. Se noi poniamo attenzione alla gamma dei nostri prodotti, dal grano duro ai limoni, dalle arance allo stesso vino, vediamo che potenzialmente abbiamo la possibilità di rispondere a questa richiesta. Se saremo primi su questi mercati non sarà più vero che la nostra agricoltura è un'agricoltura destinata a soccombere.

La nostra agricoltura ha bisogno di trovare le giuste vie mercantili, ha bisogno di resistere sui mercati in cui si trova in situazione competitiva con altri produttori, ed ha bisogno di arrivare per prima sui mercati in cui i bisogni alimentari non sono ancora raffinati e in cui i nostri prodotti possono penetrare.

Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, questa mia è una digressione fuori del tema perchè tutti noi sappiamo che non è solo con misure protettive, contingenti che si risolve il problema della nostra economia agricola e quindi della vitivinicoltura. Occorre porre i problemi quanto più è possibile in termini economici. Ed i termini economici sono termini di competizione in cui all'abulia e alla ignavia consegue la disistima per i nostri prodotti e la crisi dei medesimi.

Ci auguriamo che i produttori agricoli siciliani accolgano questo provvedimento, che auspichiamo l'Assemblea approvi, come uno stimolo ad associarsi, come uno stimolo ad abbandonare la mentalità di chi aspetta la lotteria del mercato per assumere la mentalità di chi sa anche intervenire in maniera imprenditoriale, dirigenziale sul mercato. Riteniamo che i produttori abbiano la consapevolezza che queste spese che la Regione affronta sono temporanee e che non possono avere carattere duraturo, e saranno i produttori stessi che dovranno alleviare questo compito della Regione facendo sì che le loro forme as-

sociative abbiano ad essere quanto più possibile economicamente produttive.

INTRIGLIOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INTRIGLIOLO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, in questi ultimi tempi la nostra Assemblea e specialmente la Commissione per l'agricoltura, si sta sforzando in modo sostanziale ad approntare agevolazioni e provvidenze soprattutto per le cooperative.

Al riguardo debbo dire che dovremmo creare degli organi di controllo in modo che le cooperative di produttori siano composte da coloni, mezzadri, piccoli produttori, etc., e si obblighino a conferire il proprio prodotto, anche perchè nel caso di favorevoli congiunture di mercato queste organizzazioni associative, sorrette dall'intervento regionale, finirebbero praticamente con il non avere il prodotto. Quindi si agevoli pure la formazione di cooperative, ma che siano cooperative disciplinate, che non si prestino a speculazioni di nessun genere, nè politico, nè tanto meno economico.

Questo è molto importante e penso che si debba stare molto attenti. E' una raccomandazione che voglio fare all'Assemblea perchè ne tenga il dovuto conto così come noi ne terremo conto in sede di Commissione.

Per ciò che concerne questo disegno di legge non v'è dubbio che si tratti di una legge provvida in quanto crea degli incentivi sia per le cooperative agricole che per i consorzi di produttori. Sono però contrario ad ogni forma di discriminazione nei riguardi della produzione in quanto è mia convinzione che abbiamo il dovere di fare una politica di settore. Se, per esempio, affrontiamo i problemi del settore vitivinicolo, è inutile affrontarli solo per i mezzadri, i coloni ed i coltivatori diretti perchè daremmo solo un « pannicello caldo »; dobbiamo invece affrontare il problema del settore nel suo complesso, altrimenti salveremo i piccoli produttori per uno, per due anni, ma a lungo andare la crisi del settore travolgerà tutti e tanto più quelli che sono più deboli.

Queste sono le raccomandazioni di carattere generale che ho voluto prospettare alla Assemblea in ordine al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Comunico, intanto, che è stato presentato il seguente emendamento dall'Assessore, onorevole Carollo:

all'articolo 2 sostituire alle parole: « degli istituti che esercitano il credito agrario » le altre: « degli istituti e degli enti esercenti il credito agrario ».

Nessun altro chiede di parlare? Il Governo?

D'ANGELO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, il Governo è favorevole al disegno di legge ed intende sottolineare l'importanza del provvedimento che tende a normalizzare un settore particolarmente delicato della nostra agricoltura.

Per queste ragioni il Governo raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge anche in considerazione del fatto che il provvedimento in esame, solo per essere stato annunciato, ha già influenzato positivamente il mercato vitivinicolo dell'Isola. Si augura altresì che possa essere approvato nel testo predisposto dalla Commissione, anche per evitare inutili rinvii in Commissione per l'esame di eventuali emendamenti che dovessero essere presentati.

PRESIDENTE. Non avendo alcun altro chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 1.

Prego il deputato segretario di darne lettura.

TUCCARI, *segretario*:

Art. 1.

L'Assessore per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere ai produttori di uva, associati in cooperative o consorzi per il conferimento dell'uva prodotta, ai fini della conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva, un contributo sulle spese complessive di gestione,

riconosciute ammissibili, in misura non superiore al 90 per cento delle stesse.

Il contributo non può comunque superare l'importo di lire 500 per ogni quintale di uva conferita ed è corrisposto ai produttori per il tramite delle cooperative o dei consorzi.

Per i produttori che conferiscono l'uva presso cantine sociali prevalentemente costituite da mezzadri, coloni, compartecipanti, assegnatari, coltivatori diretti proprietari o affittuari il contributo è stabilito in ogni caso in lire 550 al quintale.

Alle cantine di cui al comma precedente può essere concesso un ulteriore contributo di lire 200 per ogni ettolitro di vino imbottigliato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 1.

Nessuno chiede di parlare? Il Governo?

D'ANGELO, *Presidente della Regione*. E' favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 1.

Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2.

Prego il deputato segretario di darne lettura.

TUCCARI, *segretario*:

Art. 2.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato a prestare nei confronti degli Istituti che esercitano il credito agrario la garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso delle anticipazioni relative ai prodotti conferiti o da conferire alle cooperative ed ai consorzi di produttori di uva.

La garanzia non può eccedere il 25 per cento del prezzo presunto stabilito da una commissione presieduta dal presidente del Comitato regionale per il credito ed il risparmio, o da un suo delegato, e composta:

— dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste;

— dai direttori generali del Banco di Sicilia, della Cassa di risparmio V. E. per le provincie siciliane e della Banca nazionale del lavoro, o da loro delegati e dal rappresentante dell'Ente di zona delle Casse rurali ed artigiane della Sicilia;

— da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

— dal dirigente regionale dell'Istituto per il commercio estero;

— da due esperti designati rispettivamente dagli organismi regionali della Lega nazionale delle cooperative e della Confederazione nazionale delle cooperative;

— da due esperti designati rispettivamente dall'Alleanza dei coltivatori siciliani e dell'organismo regionale della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

Per le cooperative costituite prevalentemente da mezzadri, coloni, partecipanti, assegnatari, affittuari e proprietari coltivatori diretti la misura e le modalità di concessione sono quelle contemplate dalle leggi regionali 28 ottobre 1959, numero 28; 8 gennaio 1960, numero 3; 1° aprile 1960, numero 7 e 18 luglio 1961, numero 11, la cui validità si intende prorogata per tutta la durata della presente legge.

Il prezzo presuntivo è stabilito sulla base delle previsioni di mercato, riferite a periodi di tempo e a tipi, qualità e provenienza di prodotti, tenendo conto dell'andamento dei prezzi dell'ultimo triennio.

Negli altri casi previsti dalla presente legge possono essere concessi contributi sugli interessi in misura non superiore a lire quattro per ogni cento lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 2.

CELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELI. Signor Presidente, la Commissione ha trasformato, con il consenso del presentatore, l'emendamento dell'onorevole Carol-

lo all'articolo 2 e propone il seguente emendamento, accettato dall'onorevole Carollo:

aggiungere, dopo la parola: « istituti » le altre: « ivi comprese le Casse rurali e le cooperative di credito ».

PRESIDENTE. Allora, onorevole Carollo, il suo emendamento è ritirato.

CAROLLO, *Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale; all'igiene ed alla sanità.* Lo ritiro, è evidente.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 2 e sul relativo emendamento.

Pongo ai voti l'emendamento della Commissione all'articolo 2.

Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo, ora, ai voti l'articolo 2 nel testo modificato dall'emendamento testè approvato.

Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 3.

Prego il deputato segretario di darne lettura.

TUCCARI, *segretario:*

Art. 3.

L'Ispettore agrario provinciale competente per territorio accerta la idoneità delle Cantine sociali e degli Enopoli a ricevere i conferimenti delle uve e determina la quantità massima di prodotto che ciascuna cooperativa o consorzio può ammassare, avuto riguardo all'efficienza degli impianti e delle attrezzature, al numero dei soci ed all'organizzazione aziendale degli enti stessi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 3.

Nessuno chiede di parlare? Il Governo?

D'ANGELO, *Presidente della Regione.* E' favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 3.

Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 4.

Prego il deputato segretario di darne lettura.

TUCCARI, *segretario:*

Art. 4.

Per le vendemmie del 1960, 1961 e 1962, le provvidenze di cui alla presente legge possono essere disposte anche a favore dei produttori di uva che abbiano conferito o conferiscono il prodotto presso enopli o cantine gestiti dall'Istituto regionale della vite e del vino o da altri enti e dai consorzi agrari, anche se non sono soci degli stessi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 4.

Nessuno chiede di parlare? Il Governo?

D'ANGELO, *Presidente della Regione.* Si rimette al testo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 4.

Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 5.

Prego il deputato segretario di darne lettura.

TUCCARI, *segretario:*

Art. 5.

La gestione degli impianti e delle opere, costruite a totale carico della Regione o

dell'Istituto regionale della vite e del vino è affidata alle cooperative e loro consorzi, il cui statuto sociale preveda l'ammissibilità a socio di tutti i mezzadri, compartecipanti, assegnatari, coltivatori diretti, proprietari o affittuari della zona servita dall'impianto, senza altro vincolo se non quello del versamento del minimo di azione previsto dalla legge e che si obblighino a conferire almeno una quantità complessiva di prodotto tale da assicurare la funzionalità economica dell'impianto stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 5.

CELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non vorrei che l'articolo 5 si prestasse ad interpretazioni, soprattutto da parte degli organi di controllo, che potrebbero bloccare la legge. In sostanza con l'articolo 5 la Commissione concordemente ha stabilito il principio che la gestione degli impianti, costruiti a totale carico della Regione, deve essere affidata alle cooperative e loro consorzi. Ora il termine con cui è formulato l'articolo, cioè a dire il verbo « è », indica un passaggio di gestione contestuale alla emanazione della legge; mentre ritengo che bisognerà stabilire dei tempi per questo passaggio. Non possiamo con una legge dire che la gestione passa *illico et immediate* alle cooperative e ai consorzi dei produttori; pertanto vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla opportunità di trasformare la formulazione dell'articolo nella seguente maniera: « la gestione « etc... sarà affidata alle cooperative e loro « consorzi con le norme che saranno stabilite « dall'Assessorato regionale per l'agricoltura » o con una norma analoga, in modo che la legge, ad un certo punto, per qualche dubbio che potesse insorgere da parte degli organi di controllo, non si trovasse ad essere vanificata proprio nei momenti di punta, vale a dire proprio quando è chiamata ad operare durante la campagna. Infatti il fermo di un decreto di concessione di contributo, vuoi sul costo del trasporto vuoi sulle spese di gestione, appor-terebbe conseguenze veramente gravi. Ho,

quindi, preso la parola per richiamare l'attenzione dei colleghi su questo punto.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Varvaro, Messana, Renda, Marraro e Rindone, hanno presentato il seguente emendamento: *all'articolo 5 dopo la parola « prodotto » sostituire le restanti parole dell'articolo con le seguenti: « nella misura che all'inizio di ogni anno verrà fissata dal Consiglio di amministrazione per tutti indistintamente i soci ».*

VARVARO. Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VARVARO. Signor Presidente, ho presentato questo emendamento perchè la espressione letterale dell'articolo 5 potrebbe dar luogo a interpretazioni eventualmente anche di arbitrio; si dice infatti, che chiunque, mezzadro, compartecipante, coltivatore diretto, può essere ammesso come socio purchè versi il minimo di azioni previsto dalla legge e poi si obblighi a conferire almeno una quantità complessiva di prodotto tale da assicurare la funzionalità economica dell'impianto stesso. Ora come si fa a stabilire questa misura con la espressione « tale da assicurare la funzionalità economica dell'impianto »? Questa è una espressione ambigua e porterebbe allo arbitrio completo, in quanto il consiglio di amministrazione della cooperativa o il suo presidente potrà escludere chiunque voglia diventare socio con il comodo pretesto che la quantità di prodotto da conferire non è tale da potere assicurare la funzionalità economica dell'impianto. Quindi mi è parso più opportuno precisare con l'emendamento un criterio univoco da seguire e cioè che il consiglio di amministrazione ogni anno fissa la quantità di prodotto che ogni socio deve conferire per essere ammesso come tale.

Di guisa che qualunque pericolo di una eventuale discriminazione circa l'ammissibilità a socio verrebbe ad essere così eliminato.

CELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELI. A nome della Commissione mi dichiaro favorevole all'emendamento Varvaro ed altri.

PRESIDENTE. Comunico, intanto, che la Commissione ha presentato il seguente emendamento:

sostituire alle parole: « è affidata » *le altre:* « sarà affidata entro un anno ».

VARVARO. Vorrei spiegato perchè « entro un anno ».

OVAZZA, *Presidente della Commissione.* Chiedo di parlare per illustrare l'emendamento testè annunziato.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA, *Presidente della Commissione.* Signor Presidente, i motivi per cui la Commissione con l'emendamento presentato ha tradotto l'espressione « è affidata » in « sarà affidata » sono evidenti, perchè la originaria dizione starebbe a significare l'istantaneità del passaggio della gestione degli impianti alle cooperative, per cui, se non fosse modificato il testo, la mancanza dello istantaneo passaggio bloccherebbe la esecuzione della legge.

Per quanto riguarda la dizione « entro un anno », riteniamo che in questo senso rinnoviamo praticamente una norma già approvata dall'Assemblea in sede di formulazione ed approvazione della legge che stabiliva contributi di capitale, contributi in conto interesse alle cooperative per la costruzione di impianti di trasformazione dei prodotti agricoli.

In quella legge si prevedeva, infatti, che gli impianti potessero essere realizzati non direttamente dagli enti cooperativi, ma dall'Istituto regionale della vite e del vino, con l'impegno però che entro un anno gli impianti stessi sarebbero stati affidati in gestione alle cooperative.

Pertanto il termine di un anno, che la Commissione propone, ci consente l'applicazione di questa legge per la prossima vendemmia e di vedere esaurito entro quel termine il periodo transitorio di gestione non cooperativa degli impianti.

In sostanza abbiamo voluto sostituire la espressione « è affidata » (che comporterebbe un istantaneo e non eseguibile passaggio di

gestione) con l'altra « sarà affidata » e stabilire un termine che sia congruo al fine di assicurare un trasferimento di gestione tempestivo, cioè per la prossima campagna, agli organismi cooperativi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiede di parlare? Il Governo?

D'ANGELO, *Presidente della Regione.* E' favorevole all'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo, allora, ai voti lo emendamento presentato dalla Commissione all'articolo 5.

Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Resta l'emendamento presentato dagli onorevoli Varvaro ed altri, già illustrato.

OVAZZA, *Presidente della Commissione.* Chiedo di parlare sull'emendamento Varvaro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA, *Presidente della Commissione.* Signor Presidente, l'emendamento degli onorevoli Varvaro ed altri dice: « nella misura che all'inizio di ogni anno verrà fissata etc... ». Ora la Commissione propone di sostituire alle parole: « all'inizio di ogni anno » le altre: « per ogni campagna » al fine di non stabilire dei termini.

VARVARO. Allora, meglio « annata agraria ».

OVAZZA, *Presidente della Commissione.* Il concetto è questo: noi riteniamo che sia giusto stabilire come obbligo ai soci, deliberato dalla stessa cooperativa, l'impegno di conferire all'ammasso la quota sufficiente per avere un esercizio che sia utile e conducente, e ci sembra che questo sia il modo giusto di conciliare il concetto di democrazia al concetto dell'efficienza; ed è per questo che ci riferiamo ad una deliberazione del consiglio di amministrazione della cooperativa la quale,

fra l'altro, essendo sottoposta a controlli di vario tipo, può assicurare, ripeto, nella democrazia la efficienza dell'ammasso e delle conseguenti operazioni. Ma penso che non sia giusto stabilire questo impegno per un complesso di anni, per la differenza di produzione che potrà verificarsi nel progresso dei tempi. Pertanto la Commissione ha pensato che riferirsi alla « campagna » (che non intendiamo nel senso di contrasto con città) fosse il criterio più idoneo, mentre un riferimento alla annata agraria, a mio avviso, porrebbe una certa difficoltà. L'annata agraria correntemente è riferita alla campagna agraria nel ciclo maggiore, del grano; sarebbe riferita per essere chiari, a fine settembre per esempio; e non coincide con il periodo entro il quale il consiglio di amministrazione della cooperativa dovrebbe adottare i provvedimenti utili per la vendemmia.

Come dicevo col termine: annata agraria inseriremmo termini che non corrispondono al ciclo. Pertanto, è sembrato più opportuno, per motivi globali, riferirci alla « campagna ».

VARVARO. A me il termine non mi pare preciso, quindi nell'interesse della legge desidererei che si studiasse meglio il termine stesso.

PRESIDENTE. Potrebbe dirsi: campagna vinicola.

VARVARO. Campagna o annata vinicola.

CAROLLO, *Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale; all'igiene ed alla sanità.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO, *Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale; all'igiene ed alla sanità.* Onorevole Presidente, dato che si discute sull'aggettivo, ritengo che sia da preferirsi l'aggettivo « agrario », perchè si sa bene che l'annata agraria varia a seconda del prodotto.

PRESIDENTE. So bene che non è una questione lessicale, però rischia di diventarla.

CAROLLO, *Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale; all'igiene ed alla sanità.* Dicevo che per annata agraria si intende non un periodo di tempo fisso per tutti i prodotti, ma vario a seconda dei prodotti stessi.

L'annata agraria del grano va da ottobre a luglio, l'annata degli agrumi va da novembre a marzo, e via dicendo, il che significa che l'annata agraria vitivinicola ha una sua parentesi per cui è molto più corretto usare l'espressione: annata agraria.

OVAZZA, *Presidente della Commissione.* Signor Presidente, la variante, per esaurire questa discussione, che non è stata accademica, ma tendeva ad assicurare l'efficacia della legge, potrebbe essere la seguente: « nella misura che sarà stabilita per ogni annata agraria dal Consiglio di amministrazione etc.... ».

VARVARO. Dopo la parola « misura » si potrebbe mettere « minima ».

CAROLLO, *Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale; all'igiene ed alla sanità.* Propongo la soppressione della parola « indistintamente », perchè superflua.

PRESIDENTE. Comunico che su proposta del Presidente della Commissione, onorevole Ovazza, e con l'assenso dell'onorevole Varvaro, per tutti i firmatari, l'emendamento Varvaro ed altri viene così modificato:

all'articolo 5, dopo la parola « prodotto » sostituire le restanti parole dell'articolo con le seguenti « nella misura minima che sarà stabilita per ogni annata agraria dal Consiglio di amministrazione per tutti i soci ».

Comunico che gli onorevoli Occhipinti Vincenzo, Carollo, Cangialosi, Avola e Canepa, hanno presentato il seguente emendamento:

dopo le parole « è affidata alle cooperative e » sopprimere la parola « loro ».

LA PORTA. Non c'entra proprio.

CELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELI. Onorevole Presidente, l'emendamento, testè annunciato, non credo che abbia la estensione che alcuni colleghi con una improvvisa percezione riterrebbero di dare. In sostanza con l'articolo 5 abbiamo stabilito una determinata norma, e cioè l'apertura degli organismi associativi a tutti i mezzadri, compartecipanti, assegnatari, coltivatori diretti, proprietari e affittuari della zona servita dall'impianto. Con l'emendamento che ha presentato l'onorevole Varvaro stabiliamo la paritarità di conferimento alle cantine sociali, cioè a dire ogni produttore, piccolo o grosso che sia, ha un minimo garantito nel conferimento alla cantina sociale: non ci possono essere degli esclusi. Ora ritengo che l'emendamento all'articolo 5 con i limiti che pone, sia da ricondursi all'articolo 1, che abbiamo già votato, nel quale è prevista la concessione di contributi ai produttori di uva associati in cooperativa o consorzi. Pertanto diciamo allo articolo 1 che sono ammessi i consorzi, però all'articolo 5 contraddittoriamente rendiamo impossibile ai consorzi di fruire di questi contributi.

In sostanza, sia per evitare una norma che contraddica la norma principale, sia perchè di già la parola « consorzi » è limitata da due norme inserite nello stesso articolo 5, cioè a dire non consorzi chiusi, ma consorzi aperti a tutti i piccoli produttori, mezzadri, compartecipanti, assegnatari, coltivatori diretti, ed ancora perchè il minimo di conferimento è garantito indistintamente per tutti attraverso l'emendamento Varvaro che ha incontrato il consenso generale dell'Assemblea, ritengo che l'Assemblea debba, per non contraddire quanto prescrive l'articolo 1 del disegno di legge, votare tranquillamente questa correzione dell'articolo perchè proprio le specificazioni contenute nell'articolo 5 sono molto chiare e molto limitative.

Del resto, trattandosi di un prodotto come il vino e trattandosi di un provvedimento che ha efficacia zonale, sarebbe vano voler agire per la difesa di un prodotto, quando si creano delle falle nelle dighe mercantili che si vogliono creare. Quando creiamo un organismo associativo di conferimento e lasciamo poi la possibilità che vi siano delle falle mercantili, allora anche gli stessi organismi associativi si trovano dinnanzi ad una disparità di mercato che comprometterebbe i loro sforzi

e che farebbe sì che il contributo sulle spese di gestione, che abbiamo ammesso nella misura del 90 per cento, abbia a diventare un sussidio permanente in quanto non salvaguardiamo le cooperative e i consorzi per la impossibilità di raggiungere una unitaria gestione del prodotto di tutta la zona.

OVAZZA, *Presidente della Commissione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OVAZZA, *Presidente della Commissione.* Premetto che parlo a titolo personale. Signor Presidente, credo che una delle obiezioni dell'onorevole Celi, vale a dire che l'articolo 5 deve seguire la sorte dell'articolo 1, sia un concetto che non ha attinenza con la questione. Nell'articolo 1 parliamo di provvedimenti vari, qui parliamo di un provvedimento particolare e cioè di affidare la gestione di stabilimenti; quindi è una norma che, a mio avviso, sta a sè, che non richiede la pedissequa osservanza dell'articolo 1.

All'articolo 5 trattiamo in modo particolare del trasferimento obbligatorio della gestione a determinati organismi. Nel merito l'intendimento della Commissione nell'approvare lo articolo 5, così come è formulato, è di ottenere che la gestione passi secondo un sistema conseguente alla legislazione precedente, che accordava facilitazioni per la costituzione di questi impianti a organismi cooperativi, che sono le cooperative e loro consorzi; consorzi di cooperative. Il togliere il pronome « loro », che qui è riaffermato, apre la possibilità di passare la gestione ad organismi che non siano le cooperative o i loro consorzi, ed a consorzi non di cooperative.

Vero è che l'onorevole Celi con acutezza ha osservato che alcune limitazioni alla qualità dei consorzi sono poste nello stesso testo dell'articolo 5 nella parte dove si dice che questi consorzi sarebbero comunque aperti a tutti i soci e con impegni eguali come minimo di conferimento. Però questo non riporta al senso che la Commissione si era proposto ed al senso di aiuti ad enti cooperativi, che hanno, oltre questo requisito di essere aperti a tutti, l'altro che l'amministrazione è affidata sulla base di un concetto democratico che è il voto *pro-capite*. E' vero che si fa riferi-

mento all'obbligo che tutti sottoscrivano il minimo delle azioni — concetto democratico — che tutti siano ugualmente obbligati al minimo di conferimento, però — ed è questo l'elemento che voglio fare rilevare — un consorzio generico nel quale è stabilito il minimo di apporto azionario non stabilisce di certo automaticamente la uguaglianza di apporti azionari, onde potrebbe avvenire che, togliendo il pronome « loro », un consorzio aperto a tutti sarebbe aperto eventualmente ad uno che venisse ad apportare la maggioranza delle azioni, onde si trasformerebbe da organismo democratico che lega gli interessi di tutti, in un organismo nel quale prevale l'apporto azionario. Ed è per questo che noi siamo contrari. Ed il « noi » è soltanto maestatico e non plurale. La preoccupazione è che il togliere questo « loro » apra la possibilità di assimilare — e non sono assimilabili, assolutamente — dei consorzi in cui ad un certo punto la disponibilità del pacchetto azionario tolga il senso del collegamento con la massa dei produttori.

E teniamo presente che qui si tratta di un grosso apporto pubblico, quale è tutto l'impianto fatto da altri enti e dalla Regione, che verrebbe ad essere trasferito in definitiva, in questo caso, ad una persona la quale si assicuri la maggioranza dell'apporto azionario. Ora io sono convinto che non è questo il senso che vogliamo dare al provvedimento e che questo pericolo dobbiamo avvertire perchè in tal caso l'intervento pubblicistico della Regione nel costituire gli impianti sarebbe annullato dal fatto che le opere e gli impianti passerebbero in definitiva all'eventuale privato o all'eventuale gruppo di privati che solo perchè hanno la disponibilità azionaria ne diventerebbero i proprietari e i gestori.

Quindi, personalmente sono contrario e sono convinto che molti colleghi, propensi, ritengo, ad approvare l'abolizione del « loro », possano tenere conto della validità della mia osservazione in ordine al rischio che l'apporto della Regione vada a vantaggio esclusivo di chi, per esempio, in una cooperativa, nella quale l'azione è stabilita in mille lire e per la quale ci siano per esempio 1.000 piccoli produttori, che sono la massa alla quale noi ci dedichiamo, poi con un milione e cento mila lire di azioni diventi padrone e gestore di impianti

che sono stati costruiti con spesa pubblica e devono svolgere una azione pubblica.

CAROLLO, *Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale; all'igiene ed alla sanità*. Vuole chiarire questo concetto?

OVAZZA, *Presidente della Commissione*. L'onorevole Carollo mi richiama ad una maggiore chiarezza, ed ha ragione.

Togliendo il « loro », resta nell'articolo la espressione: cooperative e consorzi, vale a dire un qualunque consorzio, consorzio che non ha la forma della cooperazione; è ben vero che nell'articolo si specifica che il consorzio è condizionato dall'essere aperto a chiunque, purchè sottoscriva il minimo di quota azionaria, però non c'è dubbio che questa sola condizione non elimina il fatto che nel consorzio, che non sia cooperativo, predomini la maggioranza delle azioni che possono essere eventualmente accumulate e tenute in mano da chiunque abbia disponibilità finanziarie. Per cui la forma diventa completamente privatistica e neppure associativa nel senso in cui la cooperazione intende agire.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, intendo, intanto, richiamare la loro attenzione su una difformità esistente a causa di una virgola, tra la dizione, « coltivatori diretti proprietari » all'articolo 1 e la dizione « coltivatori diretti, proprietari » all'articolo 5.

Ciò potrebbe determinare anche qualche equivoco.

CELI. E' stato presentato un emendamento per eliminare la virgola.

PRESIDENTE. Chiede di parlare l'onorevole Occhipinti Vincenzo per illustrare lo emendamento presentato. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI VINCENZO. Signor Presidente, se il testo dell'articolo 5 dovesse rimanere, così come è stato formulato, evidentemente i consorzi ammessi a beneficiare della norma contenuta in questo articolo sarebbero soltanto i consorzi di cooperative. Basterebbe questo per chiarire il motivo per cui ho presentato l'emendamento soppressivo. Infatti resterebbe escluso dalle provvidenze il Con-

orzio vitivinicolo di Pantelleria che non è consorzio di cooperative, ma di produttori. Quindi, a parte tutte le ragioni illustrate dall'onorevole Celi — motivi, diciamo, di simmetria tra l'articolo 1 e l'articolo 5 — basterebbe l'esempio da me citato relativo al Consorzio di Pantelleria per confermare la necessità di lasciare questa ampiezza da me proposta e far sì che il Consorzio di Pantelleria possa fruire del beneficio del quale certamente non fruirebbe qualora l'articolo venisse approvato nel testo originario.

D'ANTONI, *Assessore alle finanze; al demanio*. Non esiste cooperativa a Pantelleria, c'è solo il consorzio di produttori.

SCATURRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCATURRO. Onorevole Occhipinti, mi pare che questo non sia solo un problema di simmetria tra l'articolo 1 e l'articolo 5, come lei ha detto, ma anche un problema di sostanza.

A parte il fatto chiaramente rilevato dallo onorevole Ovazza che l'articolo 1 e l'articolo 5 trattano argomenti diversi (in quanto l'articolo 5 si sofferma in modo specifico e particolare sulla gestione degli impianti e delle opere costruite a totale carico della Regione o dell'Istituto regionale della vite e del vino) si vuole attraverso questa norma dare la possibilità e la facoltà — questo è il punto — esclusivamente ai coltivatori, ai mezzadri, ai coloni, ai piccoli proprietari coltivatori diretti di gestire gli impianti della Regione. Cioè praticamente il contributo della Regione deve intervenire per sostenere la posizione, naturalmente più debole, dei coltivatori diretti, dei mezzadri singoli o associati.

Per quanto attiene al problema dei consorzi, la questione è diversa. Se si dovesse sopprimere la parola « loro » e quindi lasciare « consorzi », non mi pare che sia sufficiente la giustificazione che si adduce, (cioè che lo statuto sociale del consorzio prevede l'ammissibilità a socio di mezzadri etc.), in quanto tutti i consorzi, compreso il Consorzio agrario, hanno nel proprio statuto la possibilità di ammettere come soci mezzadri, coloni, piccoli proprietari, affittuari, etc.; solo però

che accanto a questi vi sono anche i grandi proprietari. Per cui sono del parere che, qualora dovesse passare l'emendamento soppressivo della parola « loro », proposto dai colleghi Occhipinti ed altri, occorrerebbe un altro emendamento per stabilire che gli statuti dei consorzi devono prevedere l'ammissibilità a socio soltanto di mezzadri, coloni, compartecipanti, assegnatari, coltivatori diretti proprietari o affittuari coltivatori diretti; ciò in quanto l'orientamento della Commissione allorchè formulò in questi termini l'articolo 5, era appunto quello di limitare e determinare con estrema chiarezza che gli impianti della Regione vanno affidati a cooperative di coltivatori, mezzadri, affittuari e piccoli proprietari coltivatori diretti.

OCCHIPINTI VINCENZO. Quindi Pantelleria resta fuori.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Celi, Cangialosi, Canepa, Muratore o Occhipinti Vincenzo, hanno presentato il seguente emendamento:

aggiungere all'articolo 5 il seguente comma:
« saranno ammessi a beneficiare delle norme di cui al presente articolo i consorzi, qualora le quote di partecipazione sociale siano uguali per tutti i soci ».

SCATURRO. E' una sostanziale presa in giro. E i consorzi agrari?

CAROLLO, *Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale; all'igiene ed alla sanità*. Chiedo di parlare. Non entrano i consorzi agrari.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLLO, *Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale; all'igiene ed alla sanità*. Onorevole Presidente, molto brevemente voglio dire che le preoccupazioni sollevate dall'onorevole Scaturro, a mio avviso, non hanno fondamento in punto di fatto. Qui non è concepibile di affidare *sic et simpliciter* la gestione di cantine sociali costituite con fondi regionali ai consorzi agrari perchè l'articolato è congegnato in modo tale, le condizioni sono tali e di tale natura che non è assolutamente concepibile che i con-

zorzi agrari, così come sono congegnati e come vivono, possano avere la gestione delle cantine sociali.

SCATURRO. Consorzi di agrari.

CAROLLO, *Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale; all'igiene ed alla sanità*. Onorevole Scaturro, se mi consente, ho finito.

Se non è sufficiente la condizione, che pure è assai significativa, e cioè che debbono essere consorzi con compartecipanti, mezzadri, etc., che abbiano una eguale partecipazione azionaria; se tuttavia questa condizione non fosse sufficiente rimane l'altra, e cioè il fatto che il consiglio di amministrazione decide all'inizio di ogni annata agraria la quota che ogni socio debba andare a versare a condizione che si obblighi di versarla.

Ora ditemi qual'è quel consorzio agrario che, *sic et simpliciter*, così come è configurato in atto e come in atto viene gestito, possa stabilire per sua stessa deliberazione di obbligare i suoi consociati a versare determinate quote di uva alla cantina sociale? Credo che non ne esista alcuno. Pertanto le condizioni sono tali e di tale natura che la preoccupazione sollevata dall'onorevole Scaturro non ha fondamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Scaturro. Ne ha facoltà.

SCATURRO. Forse non ci siano compresi, onorevole Carollo. Io nel citare il consorzio agrario, ho detto il massimo; il punto essenziale non sta tanto nella preoccupazione dei consorzi agrari, quanto in quella dei consorzi di agrari; perchè benissimo un gruppo di agrari possono riunirsi in consorzio e, ad un certo punto, gestire gli impianti della Regione, per cui i soldi spesi dalla collettività andrebbero esclusivamente a beneficio di un gruppo ristretto di persone che potrebbero anche essere degli speculatori.

Questo è il punto che ho voluto chiarire e che ritengo assolutamente necessario precisare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cortese. Ne ha facoltà.

CORTESE. Onorevole Presidente, nella riunione dei capi-gruppo si è concordato di procedere alla discussione di questo disegno di legge, nella previsione che si potesse giungere ad una rapida discussione del provvedimento e che vi fosse un accordo di massima da parte di tutti i settori.

Ora la verità qual'è? Che sono stati presentati una serie di emendamenti, parte dal Governo e parte dai deputati, su cui si è trovato un accordo. Se su questo l'accordo non si può trovare, dobbiamo trovare una soluzione dalla quale l'accordo dei capigruppo venga o rispettato o rigettato, nel senso che votiamo in un senso o nell'altro. Quindi vorrei dire ai colleghi degli altri gruppi che sono rappresentanti nella riunione dei capigruppo che, o ci impegniamo tutti in certe decisioni oppure la riunione dei capigruppo per alcuni problemi non regge. Pertanto prego il Presidente della Commissione di vedere se c'è in linea di massima un accordo. Se c'è, ed allora andiamo avanti nella discussione, ma se questo accordo non ci fosse, al fine di utilmente impiegare la mattinata, potremmo passare allo esame di altri disegni di legge su cui esiste già un accordo.

PRESIDENTE. L'onorevole Celi ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

CELI. Onorevole Presidente, siamo alle prese con un piccolo problema, che ha, ripeto, lo scopo di evitare falle nella difesa di un prodotto. Quando nella difesa di un prodotto si creano delle falle è inutile emanare provvedimenti di difesa. Ora ritengo che con l'emendamento da me presentato, che prevede la paritarietà di elettorato — uso questa espressione perchè è questo che interessa — per tutti i soci così come è prevista la paritarietà del conferimento da parte dei medesimi e con l'aggiunta di un emendamento suggerito in questo momento dall'onorevole Tuccari e cioè che nei consorzi la composizione prevalente deve essere quella delle categorie popolari, dei mezzadri, coltivatori diretti compartecipanti ed assegnatari, mi sembra che possano essere fugati tutti i dubbi insorti al riguardo e si possa speditamente andare avanti.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sull'emendamento oppressivo, al quarto

rigo dell'articolo 5, della parola « loro » presentato dagli onorevoli Occhipinti Vincenzo ed altri?

D'ANGELO, *Presidente della Regione*. Si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo, allora, ai voti lo emendamento degli onorevoli Occhipinti Vincenzo ed altri soppressivo, al quarto rigo dell'articolo 5, della parola « loro ».

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo, ora, ai voti l'emendamento sostitutivo Varvaro ed altri, nel testo concordato, che rileggo:

all'articolo 5, dopo la parola « prodotto » sostituire le restanti parole dell'articolo con le seguenti « nella misura minima che sarà stabilita per ogni annata agraria dal Consiglio di amministrazione per tutti i soci ».

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Resta l'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Celi, Cangialosi ed altri.

SCATURRO. Signor Presidente, un momento, potremmo concordarlo.

OVAZZA, *Presidente della Commissione*. Un momento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno giungere ad un testo concordato.

CELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELI. Onorevole Presidente, la Commissione desidera, intanto, raccomandare in sede di compilazione di verbale una particolare attenzione alle virgole nel testo dell'articolo 5 dato che è chiaro che la parola « proprietari o affittuari » si riferisce esclusivamente alla categoria dei coltivatori diretti. Quindi pre-

ghiamo la Presidenza, dato il significato chiaro che si vuole dare a questa norma, di provvedere in sede di coordinamento alla interruzione logica.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che la Commissione ha presentato il seguente emendamento:

sopprimere, al settimo rigo dell'articolo 5, dopo le parole: « coltivatori diretti » la virgola.

Comunico, altresì, che è stato concordato con la Commissione il seguente nuovo testo dell'emendamento aggiuntivo Celi ed altri, che viene, pertanto, ritirato:

« Saranno ammessi a beneficiare delle norme di cui al presente articolo i consorzi, prevalentemente costituiti da mezzadri, partecipanti, assegnatari, coltivatori diretti proprietari o affittuari, qualora le quote di partecipazione sociale siano uguali per tutti i soci ».

Pongo ai voti l'emendamento della Commissione, soppressivo della virgola al settimo rigo dell'articolo 5.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo, ora, ai voti il nuovo testo dell'emendamento aggiuntivo Celi ed altri, concordato con la Commissione, di cui ho già dato lettura.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Do lettura dell'articolo 5 nel testo risultante dagli emendamenti testè approvati:

Art. 5.

La gestione degli impianti e delle opere, costruite a totale carico della Regione o dell'Istituto regionale della vite e del vino sarà affidata entro un anno alle cooperative e consorzi, il cui statuto sociale preveda l'ammissibilità a socio di tutti i mezzadri, partecipanti, assegnatari, coltivatori diretti

proprietari o affittuari della zona servita dall'impianto, senza altro vincolo, se non quello del versamento del minimo di azione previsto dalla legge e che si obblighino a conferire almeno una quantità complessiva di prodotto nella misura minima che sarà stabilita per ogni annata agraria dal Consiglio di amministrazione per tutti i soci.

Saranno ammessi a beneficiare delle norme di cui al presente articolo i consorzi prevalentemente costituiti da mezzadri, compartecipanti, assegnatari, coltivatori diretti proprietari o affittuari, qualora le quote di partecipazione sociale siano eguali per tutti i soci.

Lo pongo ai voti.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 6.

Prego il deputato segretario di darne lettura.

TUCCARI, segretario:

Art. 6.

I produttori di uva conferenti che usufruiscono di benefici previsti da leggi dello Stato, possono godere, ad integrazione degli stessi, dei benefici previsti dalla presente legge, in misura tale che la somma dei benefici statali e dei benefici regionali non superi il massimo previsto dalla presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 6.

Nessuno chiede di parlare? Il Governo?

D'ANTONI, Assessore alle finanze; al demanio. Favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 6.

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 7.

Prego il deputato segretario di darne lettura.

TUCCARI, segretario:

Art. 7.

Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 500 milioni di cui lire 380 milioni per far fronte alle esigenze di cui all'art. 1 della legge e lire 120 milioni per le esigenze previste nell'articolo 2.

Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 7.

Nessuno chiede di parlare? Il Governo?

D'ANTONI, Assessore alle finanze; al demanio. Favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 7.

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 8.

Prego il deputato segretario di darne lettura.

TUCCARI, segretario:

Art. 8.

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte mediante prelievo dal capitolo 47 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio 1961-62.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 8.

Nessuno chiede di parlare? Il Governo?

D'ANTONI, Assessore alle finanze; al demanio. E' favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 8.

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 9. Prego il deputato segretario di darne lettura.

TUCCARI, segretario:

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge si applicano per le vendemmie del 1960, 1961 e 1962.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 9. Chiede di parlare l'Assessore al lavoro, onorevole Carollo. Ne ha facoltà.

CAROLLO, *Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale; all'igiene ed alla sanità.* Signor Presidente, questo disegno di legge contempla la concessione di contributi agli ammassatori di uva presso cantine sociali e consorzi. Ora non bisogna dimenticare che per l'annata 1959-60 la Regione siciliana è intervenuta nel settore vitivinicolo con i noti provvedimenti. Essi furono due ed ebbero per oggetto: le agevolazioni per il trasporto dei vini e l'acquisto del prodotto, nel momento in cui il mercato era estremamente depresso. Non vedo quindi per quale motivo bisognerebbe, nel 1962, vale a dire due anni dopo, concedere contributi in favore di quei produttori che di già, in ogni caso, beneficiarono delle provvidenze regionali, configurate nel modo che ho detto. E vorrei aggiungere un'altra considerazione al riguardo: a distanza di due anni, come si fa a far beneficiare in termini talmente retroattivi, abbastanza confusi e difficili, i produttori dell'annata agraria 1959-60? Vi sono ragioni tecniche e pratiche, che, a mio avviso, osterebbero ad interventi del genere. Pertanto, propongo, e se del caso presenterei lo emendamento formale, di sopprimere nell'articolo almeno il « 1960 ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Celi. Ne ha facoltà.

CELI. Onorevole Presidente, debbo rilevare che l'articolo 9, più che porre la indicazione degli anni in cui si applica la legge, pone in sostanza un termine finale per l'applicazione della legge, in quanto stabilisce che la legge non avrà efficacia nell'anno 1963. Infatti la decorrenza delle norme è stata già fissata dall'articolo 4 e nell'articolo 4 si parla dell'anno 1960.

Vorrei poi fare un'altra considerazione: la legge prevede l'erogazione di contributi sulle spese di gestione delle cantine sociali, che vanno concessi ai produttori di uva; ora non è che le spese di gestione per il 1960 avrebbero potuto essere liquidate all'indomani della vendemmia del 1960, in quanto sono spese complessive che attengono alla conservazione, al trasporto, alla mediazione del prodotto e che si liquidano, pertanto, molto tempo dopo l'effettivo conferimento, per cui ci troviamo, anche se vogliamo entrare nel merito, nella necessità di prevedere i contributi per le spese di gestione relative alla vendemmia 1960, ma che si sono protratte per molto tempo e che ora vengono richieste dai produttori, perchè solo ora si sono potute liquidare.

Questo è un argomento di merito, ma, indipendentemente dal merito, insisto nel far rilevare come la decorrenza delle provvidenze previste è fissata dall'articolo 4, mentre l'articolo 9 sancisce semplicemente il termine finale della operatività della legge stessa.

PRESIDENTE. Onorevole Carollo, lei insiste sulla sua proposta dopo le argomentazioni addotte dall'onorevole Celi?

CAROLLO, *Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale; all'igiene ed alla sanità.* Per quanto attiene al contributo sulle spese di gestione potrei anche non insistere, signor Presidente, ma per quanto concerne il contributo nella misura di lire 500 a quintale, che può essere anche elevato a 750 lire il quintale, mi permetto di insistere perchè siamo già a due anni di distanza dalla vendemmia del 1960 e già molte provvidenze sono state date ed il mercato, a suo tempo, fu sbloccato per via di queste agevolazioni e la produzione vitivinicola ebbe il vantaggio a tutti noto. Pertanto non so capire perchè dovremmo dare 500 o 750 lire di contributo per l'annata agraria 1959-60.

VARVARO. L'onorevole Carollo è passato all'opposizione!

CAROLLO, *Assessore al lavoro, alla cooperazione ed alla previdenza sociale; all'igiene ed alla sanità*. No, è un fatto obiettivo, signor Presidente.

CELI. L'inizio di validità della legge stabilito dall'articolo 4 è stato già votato.

D'ANGELO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, dichiaro che il Governo è favorevole al testo proposto ed è contrario alla proposta di emendamento avanzata dall'onorevole Carollo.

VAVARO. Non avevo torto io a dire che lo onorevole Carollo è passato alla opposizione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

OVAZZA, *Presidente della Commissione*. E' favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 9 che pongo ai voti.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 10.

Prego il deputato segretario di darne lettura.

TUCCARI, *segretario*:

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 10. Qual'è il parere del Governo?

D'ANTONI, *Assessore alle finanze; al demanio*. Favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 10.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvato)

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la votazione finale per scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso viene rinviata ed avrà luogo congiuntamente a quello di altro disegno di legge che l'Assemblea prenderà in esame.

Ora, in relazione a quanto stabilito nella riunione dei capi-gruppo, è stata avanzata una richiesta per l'esame del disegno di legge relativo al credito alberghiero.

VARVARO. Onorevole Presidente, mi permetto osservare che sarebbe opportuno passare all'esame dei disegni di legge numeri 269 e 319 che devono ritornare in Commissione per un ulteriore esame, di modo che nella seduta di martedì prossimo l'Assemblea potrà discuterli sul nuovo testo.

PRESIDENTE. D'accordo.

Rinvio della discussione dei disegni di legge:

« **Attribuzione delle indennità di cui alla legge 21 aprile 1955, n. 37, al personale statale in servizio presso gli uffici periferici dell'Assessorato per l'agricoltura e foreste** » (269) e « **Perequazione del trattamento economico al personale in servizio presso gli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nella Regione** » (319).

PRESIDENTE. Si passa all'esame dei disegni di legge: « **Attribuzione delle indennità di cui alla legge 21 aprile 1955, numero 37, al personale statale in servizio presso gli uffici periferici dell'Assessorato per l'agricoltura e le foreste** » (269) e « **Perequazione del trattamento economico al personale in servizio presso gli uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nella Regione** »

(319), posti al numero 3 della lettera D) dell'ordine del giorno.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Varvaro.

VARVARO, *relatore*. I disegni di legge sono superati dai nuovi indirizzi della Commissione e del Governo per quanto riguarda tutte le disposizioni che si riferiscono al personale, per cui sono già pronti numerosi emendamenti che costringerebbero l'Assemblea ad un lungo esame del provvedimento. Ritengo, quindi, più opportuno che i disegni di legge vengano rielaborati dalla Commissione secondo i nuovi criteri e propongo pertanto che siano rinviati per un ulteriore esame alla Commissione stessa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta avanzata dall'onorevole Varvaro.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvata)

Sull'ordine dei lavori.

D'ANGELO, *Presidente della Regione*. Onorevole Presidente, c'è la mia richiesta per lo esame del disegno di legge numero 519, posto al numero 32 della lettera D) dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la richiesta del Presidente della Regione per la discussione del disegno di legge numero 519, posto al numero 32 della lettera D) dell'ordine del giorno.

Chi è favorevole rimanga seduto; chi è contrario è pregato di alzarsi.

(E' approvata)

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per le finalità delle leggi sul fondo di solidarietà alberghiera » (519).

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per le finalità delle leggi sul fondo di solidarietà alberghiera », posto al numero 32 della lettera D) dell'ordine del giorno.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Muratore.

MURATORE, *relatore*. Mi rimetto al testo.

PRESIDENTE. Nessuno chiede di parlare? Il Governo?

DI NAPOLI, *Assessore al turismo, allo spettacolo ed allo sport; ai trasporti ed alle comunicazioni*. Il Governo si rimette al testo della relazione, sottolineando in particolare che, da circa tre anni ed esattamente dal 1 luglio 1959 il settore alberghiero è completamente carente di provvidenze e pertanto raccomanda alla Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio allo esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 1.

Prego il deputato segretario di darne lettura.

TUCCARI, *segretario*:

Art. 1.

Per le finalità prevista dalle leggi 10 febbraio 1951, n. 8 e 4 febbraio 1955, n. 11, coordinate nel testo approvato con decreto del Presidente della Regione 22 novembre 1955, n. 8, è autorizzata la spesa di lire un miliardo e 200 milioni, ripartita in quote uguali per quattro esercizi finanziari a cominciare da quello in corso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 1.

Ha chiesto di parlare il Presidente della Regione. Ne ha facoltà.

D'ANGELO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, trovo in questo articolo una discordanza tra la proposta del Governo e il disegno di legge della Commissione per quanto attiene alla misura del finanziamento. Poi-

chè c'è un problema di copertura chiedo che il finanziamento sia limitato al miliardo proposto dal Governo e non portato ad un miliardo e duecento milioni, come si legge nel testo della Commissione.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Debbo far presente anzitutto che questo disegno di legge ha un carattere formale in quanto in Giunta del bilancio si sarebbe dovuto procedere alle variazioni di bilancio senza avere l'autorizzazione formale della legge che era già scaduta. Debbo ancora far presente che il disegno di legge pone stanziamenti pluriennali, quindi non va considerato l'intero stanziamento, ma esso va considerato in rapporto alla legge. La questione deve essere pertanto guardata sotto questo aspetto e ritengo che allo stato non si sia un problema di copertura finanziaria, ma sarà un problema di ordine generale riguardante tutte le leggi, per cui credo che la disponibilità per quanto riguarda il finanziamento di questa legge ci sia.

D'ANGELO, *Presidente della Regione*. Il Governo insiste sull'emendamento, che propone all'articolo 1, soppressivo delle parole « e 200milioni », perchè è buona prassi che tutte le volte che si apportano modifiche allo stanziamento di un provvedimento si ricerchi la copertura finanziaria e questa ricerca rientra nella competenza del Governo della Regione.

PRESIDENTE. Onorevole Presidente della Regione, la prego di presentare formalmente l'emendamento che propone.

D'ANGELO, *Presidente della Regione*. Lo presento subito.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Regione ha presentato il seguente emendamento soppressivo all'articolo 1 delle parole « e 200milioni ».

Non avendo alcun altro chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 1 e sull'emendamento relativo.

Pongo ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal Governo.

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 1, così modificato dall'emendamento testè approvato.

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 2.

Prego il deputato segretario di darne lettura.

TUCCARI, *segretario*:

Art. 2.

Per le finalità previste dalla legge 3 agosto 1953, n. 45, è autorizzata la spesa di lire quattro milioni, ripartita in quote uguali per quattro esercizi finanziari a cominciare da quello in corso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 2.

D'ANGELO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANGELO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, per le stesse ragioni addotte in merito al finanziamento previsto dall'articolo 1, il Governo è contrario all'articolo 2, che prevede uno stanziamento di altri 400milioni, stanziamento che l'Assessore al bilancio non ha avuto la possibilità di valutare.

GENOVESE. Nel testo c'è 4milioni.

PRESIDENTE. C'è un errore materiale nel testo. Non si tratta di 4milioni, ma di 400milioni.

Nessuno chiede di parlare?
La Commissione?

JACONO. La Commissione insiste.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 2.

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si passa all'articolo 3.

Prego il deputato segretario di darne lettura.

TUCCARI, segretario:

Art. 3.

All'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del cap. n. 47 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 3.

Nessuno chiede di parlare? Il Governo e la Commissione sono favorevoli all'articolo.

Dichiaro chiusa la discussione e pongo ai voti l'articolo 3.

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'articolo 4.

Prego il deputato segretario di darne lettura.

TUCCARI, segretario:

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione siciliana.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 4.

Non sorgendo osservazioni, la dichiaro chiusa e pongo ai voti l'articolo.

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Pongo ora ai voti il titolo del disegno di legge nel seguente testo originario del Governo: « Autorizzazione di spesa per le finalità delle leggi sul fondo di solidarietà alberghiera ».

Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Sui lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che le votazioni a scrutinio segreto dei disegni di legge discussi in questa seduta avranno luogo nella prossima seduta di lunedì, alla quale rinvio i lavori.

D'ANGELO, *Presidente della Regione*. Nella riunione dei capi-gruppo è stato stabilito il rinvio dei lavori a martedì.

CORALLO. Non c'è modo di parlare?

CORTESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Onorevole Presidente, intanto debbo sollevare una questione di costume e di metodo. Il Presidente ha deciso di rinviare i lavori alla seduta di lunedì. Ora è inconsueto che si venga a protestare in questa maniera, perchè debbo dire che i capi-gruppo hanno concordato i disegni di legge da esaminare nella prossima settimana, ma il Gruppo parlamentare comunista non ha mai sostenuto che il lunedì non bisogna lavorare nell'Assemblea, anzi ha proposto che le sedute debbano avere inizio alle ore 16 invece che alle 17,30. Io personalmente, come capo-gruppo, non mi sento di affermare che ho partecipato ad una riunione in cui si è stabilito che il lunedì non si debba tenere seduta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a lunedì, 26 febbraio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

A. — Comunicazioni.

B. — Votazione per scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

1) « Agevolazioni per l'ammasso volontario di mosti e uve da mosto » (491);

— « Provvidenze per la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli » (514);

2) « Autorizzazione di spesa per le finalità delle leggi sul fondo di solidarietà alberghiera » (519).

C. — Svolgimento della interpellanza:

— numero 300 « Applicazione della legge 31 ottobre 1961, numero 19, relativa alla distribuzione gratuita di foraggio », degli onorevoli Celi, Bombonati e Intrigliolo.

D. — Interrogazioni (limitatamente alle rubriche: « Affari economici » - « Agricoltura, bonifica, foreste, rimboschimenti ed economia montana ») Interpellanze - Mozioni (allegato all'ordine del giorno della 277ª seduta del 15 gennaio 1962).

E. — Discussione dei seguenti disegni di legge:

1) « Contributi per l'impianto di serre destinate alla coltivazione di primaticci e per l'acquisto di attrezzature e macchinari comunque atti alla difesa dal gelo » (76) (*Seguito*);

2) « Norme integrative della legge 13 settembre 1956, n. 46, sulla assegnazione dei terreni agli enti pubblici » (163) (*Seguito*);

3) « Abrogazione del diritto alla trattenuta del sesto dei terreni soggetti a conferimento » (135) (*Seguito*);

4) « Modifica alle norme vigenti in materia di costituzione dei liberi Consorzi nei Comuni » (28) (*Seguito*);

5) « Ordinamento delle scuole rurali nella Regione siciliana » (102);

— « Istituzione della scuola rurale in Sicilia » (108);

6) « Assegno mensile agli invalidi permanenti » (105);

— « Assegno mensile agli invalidi al lavoro per minorazione fisica e psichica » (146);

7) « Abolizione del limite di produttività di 14 quintali per ettaro » (281);

8) « Aumento della spesa annua per contributi in favore di scuole a carattere artigiano » (216);

9) « Provvedimenti per l'industria mineraria » (211);

10) « Concessione di contributi per lo Ente Fiera di Catania » (97);

11) « Istituzione di un Centro di ricerche di virologia medica presso l'Istituto d'Igiene e Microbiologia dell'Università di Palermo » (119);

12) « Riserve di forniture e lavorazioni alle imprese siciliane » (333);

13) « Costituzione di un parco regionale di carri-cisterna ferroviari per il trasporto di mosti e di vini » (365);

14) « Emendamenti alla legge 21 ottobre 1957, n. 57, recante provvedimenti a favore delle aziende esercenti la piccola pesca » (369);

15) « Modifiche alla legge 27 giugno 1955, n. 1, recante provvidenze a favore di sinistrati da tempeste » (311);

16) « Istituzione di corsi di addestramento professionale » (361);

— « Provvedimenti per l'addestramento, la qualificazione, la specializzazione e la riqualificazione dei lavoratori da adibire nelle aziende industriali, commerciali, agricole e artigiane » (402);

17) « Costituzione del Centro Studi per la Storia della Filosofia in Sicilia » (166);

— « Contributo in favore del Centro di Studi per la Storia della Filosofia in Sicilia » (188);

18) « Istituzione di un posto di ruolo di assistente ordinario alla Cattedra di Storia della Filosofia presso l'Istituto Universitario di Magistero di Catania » (300);

19) « Istituzione di un posto di assistente presso l'Istituto di Patologia vegetale e Microbiologia agraria e tecnica presso la Facoltà di Agraria dell'Università di Palermo » (305);

20) « Erezione a Comune autonomo delle frazioni di Rometta Marea e S. Andrea del Comune di Rometta (Messina) sotto la denominazione di Rometta Marea » (57);

21) « Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura e norme di attuazione della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 » (19);

22) « Disposizione per il riordino dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario » (137);

— « Norme per l'incremento della bonifica e della irrigazione e per il finanziamento dei Consorzi di bonifica » (143);

— « Norme integrative in materia di trasformazione e sistemazione delle trazzere » (192);

— « Autorizzazione di spesa concernente i pubblici abbeveratoi » (193);

23) « Provvedimenti contro le malattie infettive e diffuse degli animali » (396);

24) « Agevolazioni straordinarie per la gestione collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici » (229);

25) « Provvedimenti per la costruzione di una strada di grande comunicazione Messina-Villafranca T. - Divieto, con galleria sotto i monti Peloritani » (186);

26) « Provvedimenti a favore degli allevatori di bachi da seta » (294);

27) « Contributo per la realizzazione della gara automobilistica « Targa Florio » (114);

28) « Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1959, n. 15 » (242);

29) « Intervento finanziario della Regione per la costruzione dell'aeroporto civile di Palermo » (523).

La seduta è tolta alle ore 13,20.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo